

1	2	3	4	5
<b>R</b> - 2 DIC. 2013				
EVASU 7/13/9.12.2013				

Magliaso, 30 novembre 2013

Interrogazione

### **Videosorveglianza comunale: quali le basi legali?**

Onorevole signor Sindaco,  
onorevoli signori Municipali,

Da qualche tempo l'ecocentro comunale è dotato di tre telecamere posizionate all'entrata dello stesso, presumibilmente quale deterrente al deposito selvaggio di rifiuti durante le ore di chiusura, un principio senz'altro condivisibile.

Dopo una verifica della legislazione comunale presente sul sito, che si presume completo, non abbiamo constatato la presenza di un Regolamento specifico sulla videosorveglianza, né la presenza di un semplice articolo in un altro Regolamento o Ordinanza.

A fine 2009, rispondendo all'interrogazione 317.09 dell'allora deputato socialista Manuele Bertoli e cofirmatari, il Consiglio di Stato indicava quanto segue in merito alla videosorveglianza:

- *Per essere lecita, la videosorveglianza deve fondarsi su una base legale. Generalmente è richiesta una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali. Secondo questa impostazione, il principio della videosorveglianza a livello comunale dovrebbe quindi essere stabilito da un regolamento comunale, oppure fondarsi su una norma del diritto cantonale, di rango formale.*
- *In caso di restrizione grave dei diritti fondamentali la base legale che regge la videosorveglianza dev'essere sufficientemente trasparente e precisa e indicare almeno gli elementi seguenti, riservata una loro puntualizzazione in sede di normativa d'applicazione:*
  - *lo scopo della videosorveglianza,*
  - *quale organo è responsabile dell'elaborazione dei dati,*
  - *l'oggetto, le modalità e i tempi della videosorveglianza,*
  - *l'indicazione se le riprese sono registrate e, in caso affermativo, la durata della conservazione dei dati,*
  - *chi può utilizzare le videoregistrazioni, a quale scopo, a quali condizioni e in che modalità, anche per quanto riguarda l'eventuale comunicazione delle informazioni a terzi.*
- *In caso di restrizioni non gravi dei diritti fondamentali può essere sufficiente inserire questi elementi in una normativa di rango inferiore alla legge, purché esista un riferimento (più o meno generico) in una base legale formale.*

Nella stessa risposta del Consiglio di Stato, si riprendevano alcune considerazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati tra cui la seguente:

- *Per quanto riguarda i Comuni la situazione attuale può essere mantenuta, perché è conforme all'ordinamento costituzionale vigente: in virtù della competenza residua essi rimangono competenti in materia e, se intenzionati ad impiegare la videosorveglianza sul proprio territorio giurisdizionale, devono dotarsi di una specifica base giuridica formale, ossia di una disposizione in un regolamento comunale esistente o di un regolamento comunale ad hoc. In definitiva, si può concludere per lo statu quo, nel*

senso che non occorre una base legale quadro cantonale per risolvere la questione comunale.

Il Consiglio di Stato rilevava poi che circa una ventina di comuni erano all'epoca dotati di un sistema di videosorveglianza (ad oggi dovrebbero essere almeno una quarantina) e che non tutti si erano dotati di una base legale; esso si sarebbe però mosso tramite i servizi competenti per richiamare i comuni all'adozione di una base legale.

Il 25 gennaio 2010, Manuele Bertoli e cofirmatari presentavano un'iniziativa parlamentare generica volta all'introduzione nella legislazione cantonale di norme per la videosorveglianza negli spazi pubblici, pur mantenendo l'autonomia comunale. Allo stato attuale, tale iniziativa non è ancora stata evasa.

Le indicazioni provenienti direttamente dal Consiglio di Stato indicano chiaramente come anche a Magliaso sia opportuno che il sistema della videosorveglianza su suolo comunale sia retta da una base legale formale (Regolamento comunale), specificato poi da un'ordinanza

Giova ricordare che l'art. 6 cpv. 1 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) prescrive che "[i] dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale".


Alla luce di questa premessa, avvalendoci della facoltà data dagli art. 65 LOC e 27 ROC, sottoponiamo al lodevole Municipio la seguente

### **Interrogazione**

1. Su quale base legale si è fondato per l'introduzione della videosorveglianza all'ecocentro comunale?
2. Se non si è basato su alcuna base legale, per quale motivo?
3. Alla luce della risposta del Consiglio di Stato citata e della LPDP, intende dotarsi al più presto di un Regolamento comunale in materia?
4. Ritiene utile l'introduzione della videosorveglianza anche in altri luoghi nel comune, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità?

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Per il Gruppo Lega-UDC-Ind.

  
Luca Paltenghi

  
Daniele Bernasconi

  
Marco Burkhard

  
Paola De Gaudenzi



# COMUNE DI MAGLIASO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino

☎ 091 606 14 19 **CH-6983 Magliaso** Fax 091 606 40 50

Funzionario  
incaricato

Moreno Rezzadore

**Municipio**

Via Cantonale 25 / C.p. 166

telefono  
fax  
e-mail  
sito

091 606 12 81  
091 606 29 43  
segretario@magliaso.ch  
www.magliaso.ch

Agli/alla interpellanti/e

**Luca Paltenghi**

**Daniele Bernasconi**

**Marco Burkhard**

**Paola De Gaudenzi**

presso i rispettivi domicili

RM n° 713 / 9.12.2013

Magliaso, 31 gennaio 2014

## **Vostra interrogazione 30 novembre 2013 “Videosorveglianza comunale: quali le basi legali?”**

Gentile signora, egregi signori Consiglieri comunali,

il Municipio ha preso atto della vostra interrogazione del 30 novembre 2013, incentrata sulla questione della videosorveglianza presso la struttura dell'ecocentro e la sua legalità.

Con l'apertura dell'ecocentro nel giugno 2009, il Municipio si è trovato confrontato con il problema dell'abbandono di rifiuti di vario genere davanti ai cancelli della struttura, da parte di persone che ci limitiamo a definire “poco civili”.

Gesti dannosi per una regolare gestione dell'ecocentro, poiché possibili generatori di una negativa emulazione, che hanno spinto il Municipio a dotare l'ecocentro di un sistema di videosorveglianza, indirizzata sui due cancelli d'accesso e d'uscita.

Senza troppi giri di parole possiamo affermare molto onestamente che non ci siamo soffermati più di tanto sulla legalità o meno dell'impianto, o sulla necessità di legittimarlo con una cosiddetta base legale (regolamento), anche perché in quel periodo la problematica non era ancora particolarmente in auge.

Ne è testimone il fatto che l'interrogazione parlamentare del deputato Manuele Bertoli, che citate nel vostro atto, è datata 25 novembre 2009.

Il Municipio ha considerato innanzitutto prioritario il fatto di proteggere la propria struttura da atti impropri, anche nell'interesse della maggioranza dei cittadini di Magliaso, che invece hanno sin da subito apprezzato e utilizzato in modo puntuale e corretto l'ecocentro.

Si è dunque installata la citata videosorveglianza, con le debite indicazioni al pubblico della sua presenza, e dobbiamo rilevare come in questi quattro anni e mezzo in cui è stata attiva, le immagini registrate non sono in sostanza mai state visionate dal responsabile comunale dell'ecocentro o dall'Amministrazione, se non nelle quattro o cinque occasioni in cui vi si è dovuto ricorrere, per cercare di identificare chi non ha saputo rispettare le regole, abbandonando rifiuti davanti ai cancelli della struttura.

Quello che comunque fa un po' specie allo scrivente Esecutivo, è che sui millecinquecento abitanti di Magliaso, fino ad oggi nessuno, perlomeno chi non ha nulla da rimproverarsi, si è lamentato della presenza della videosorveglianza, a prescindere che la stessa abbia una base legale o meno.

Per contro chi arriva a distanza di quasi un lustro a metterla in discussione è il vostro gruppo politico, tra le cui fila vi sono membri e sostenitori che figurano proprio tra quelle poche persone, che il Municipio si è trovato a sanzionare per le azioni in precedenza citate, o meglio abbandono di rifiuti davanti ai cancelli dell'ecocentro.

A prescindere in ogni caso da tutto quanto è stato, lo scrivente Esecutivo è conscio della necessità di disciplinare la situazione in oggetto e si ripromette di presentare prossimamente un messaggio municipale, accompagnante la presentazione di uno specifico regolamento che disciplini la materia.

Durante questo periodo transitorio procederemo alla disattivazione dell'impianto, ma ci roghiamo sin d'ora il diritto di riattivarlo (con o senza base legale), nel caso in cui si dovesse costatare uno "strano" incremento dei casi d'abbandono di rifiuti presso l'ecocentro comunale.

In merito all'utilità di una videosorveglianza in altri luoghi comunali, non si può escludere a priori che in futuro non si possa ampliare il controllo ad alcuni cosiddetti siti sensibili (porto, zona scuole/ex-asilo, futuri centri di raccolta rifiuti interrati), ma in questo momento non è sicuramente nelle intenzioni e nelle priorità del Municipio mettere il Comune di Magliaso sotto l'occhio del "Grande Fratello".

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco:    il Segretario:

*R. Citterio* *M. Rezzadore*

Copia a:

- dr. Michele Albertini, Incaricato cantonale della protezione dei dati, Bellinzona;
- Sezione degli enti locali, Bellinzona